



*Scheda sicurezza dei*  
***DISPOSITIVI DI***  
***PROTEZIONE INDIVIDUALI***  
***(DPI)***

### Fonti Normative

- D. Lgs. n. 475/92, pubblicato nella G.U.R.I. n. 289 del 09/12/1992, S.O., in attuazione della Direttiva CEE n. 89/686/CEE;
- D. Lgs. n. 10/97, pubblicato nella G.U.R.I. n. 24 del 30/01/1997 in attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE.

### Campo di Applicazione e Definizione

norme che si applicano ai dispositivi di protezione individuale con sigla DPI: prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossa, o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza.

### Categorie di DPI

I DPI sono suddivisi in tre categorie:

Appartengono alla **prima categoria**, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporre che la persona che usi il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne giudizio, la progressiva verifica di effetti lesivi.

Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

- azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate dai prodotti per la pulizia;
- rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non esponano ad una temperatura superiore ai 50° C;
- ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
- azione lesiva dei raggi solari.

Appartengono alla **terza categoria** i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporre che la persona che usa i DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verifica di effetti lesivi.

Appartengono alla **seconda categoria** i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

### DPI esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 (cfr. all. I)

- dispositivi progettati e fabbricati per forze armate o polizia;
- dispositivi di autodifesa in caso di aggressione;
- dispositivi progettati e fabbricati per uso privato contro le condizioni atmosferiche, calore, acqua - umidità;
- caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote.

Requisiti essenziali di sicurezza (all. II D. Lgs. n. 475/92)

I DPI devono essere progettati in modo tale da consentire all'utilizzatore di svolgere normalmente le attività che lo espongono ai rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata.

Il livello di protezione ottimale è quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante l'esposizione al rischio o il normale svolgimento dell'attività.

Devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi ed altri fattori di disturbo.

I materiali usati non devono avere effetti nocivi per l'igiene o per la salute dell'utilizzatore.

Ogni parte di un DPI non deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc. al fine di non provocare una irritazione eccessiva o delle ferite.

I DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudicare la solidità di costruzione e la loro efficacia. Devono essere resistenti ai fattori ambientali inerenti alle condizioni di impiego prevedibili.

### Conformità

Si considerano conformi ai requisiti essenziali i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare la documentazione tecnica da allegare al modello, nonché relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l'attestato di certificazione CE.

E' consentita l'immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti della marcatura CE se destinati ad essere incorporati in altri DPI a condizione che non siano essenziali o indispensabili al buon funzionamento del DPI. In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni o altre manifestazioni pubbliche è consentita la

presentazione di DPI non conformi purché tale non conformità venga evidenziata con appositi cartelli fermo restando l'impossibilità di acquistare gli stessi senza la preventiva conformità.

### **Procedure di Certificazione CE**

I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità CE.

Prima di commercializzare un DPI di qualsiasi categoria il costruttore o un suo rappresentante residente nella comunità europea deve preparare la documentazione tecnica di costruzione anche al fine di esibirla, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il fabbricante o il rappresentante stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell'attestato di certificazione CE (vedi paragrafo seguente).

### **Attestato di Certificazione CE**

Trattasi dell'atto con il quale un organismo di controllo, autorizzato con specifico decreto dal Ministero dell'Attività Produttive, attesta che un modello di DPI è stato realizzato in conformità alla normativa.

### **Dichiarazione di Conformità**

Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, prima di iniziare la commercializzazione effettua una dichiarazione di conformità CE da allegare alla documentazione tecnica con la quale attesta che gli esemplari di DPI prodotti sono conformi alle disposizioni della normativa ed appone la marcatura CE.

### **Marcatura CE**

La marcatura CE è costituita dalla sigla CE. La marcatura deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Se, stante le caratteristiche del prodotto, ciò non fosse possibile, la marcatura può essere apposta sull'imballaggio. Sul DPI o sul suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità o la leggibilità della marcatura CE.

### **Sanzioni e Disposizioni Penali**

Il costruttore o il rappresentante del costruttore che produce o pone in commercio DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza è punito:

se trattasi di DPI di prima categoria, con sanzione amministrativa da Euro 7.746 a Euro 46.481;

se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da Euro 9.296 a Euro 15.493;

se trattasi di DPI di terza categoria, con l'arresto da sei mesi a tre anni.

Chiunque pone in commercio DPI privi della marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582 a Euro 15.493.

### **SPORTELLO SICUREZZA PRODOTTO**

C.C.I.A.A. di Bologna  
P.zza Costituzione n° 8 - 40128 Bologna  
Tel. 051 6093856/8 - Fax 051 6093222  
e-mail: [sicurezza.prodotto@bo.camcom.it](mailto:sicurezza.prodotto@bo.camcom.it)  
[www.bo.camcom.it](http://www.bo.camcom.it)

